

518.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 12)	9
Missioni vevoli nella seduta del 13 aprile 1999	3	(Sezione 4 — Articolo 13, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 — Articolo 14, emendamento, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	Disegno di legge n. 5721	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 — Articolo unico)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6, 7	Mozioni Frattini ed altri n. 1-00343 e Domenici ed altri n. 1-00355 in materia di finanziamento delle funzioni conferite agli enti territoriali in attuazione della legge n. 59 del 1997	13
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	7	(Sezione 1 — Mozioni)	13
Difensori civici regionali (Trasmissioni di documenti)	7	(Sezione 2 — Risoluzione)	15
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	Mozione Bertinotti ed altri n. 1-00370 sugli sviluppi della crisi nei Balcani	17
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 1 — Mozione)	17
Progetti di legge nn. 111-595-2313-2773-3461	9	(Sezione 2 — Risoluzioni)	18
(Sezione 1 — Articolo 10)	9		
(Sezione 2 — Articolo 11)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni vevoli nella seduta del 13 aprile 1999.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Testa, Treu, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TOSOLINI: « Disposizioni in favore delle popolazioni danneggiate dall'inquinamento acustico dell'aeroporto Malpensa 2000 » (5887).

ROTUNDO e STANISCI: « Disposizioni in materia di conferimento alle province di funzioni in materia di bonifica e di istituzione di apposite aziende speciali » (5889).

BATTAGLIA: « Disposizioni in materia di trattamento privilegiato corrisposto agli invalidi per causa di servizio » (5890).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 12 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di

legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CREMA: « Revisione del titolo V e di altre disposizioni della Costituzione » (5888).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Norme sulla responsabilità politica » (5772) *Parere delle Commissioni V e VII;*

V Commissione (Bilancio):

PAGLIUCA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzazione dei fondi comunitari » (5740) *Parere delle Commissioni I, II, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Disposizioni in materia di immatricolazione e utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto viaggiatori su strada » (5738) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

GASPARRI e POLIZZI: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e istituzione del ruolo unico professionale » (5821) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 3785. — « Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 » (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5872) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 65 dell'8 marzo 1999 (doc. VII, n. 669), con la quale ha dichiarato: non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

n. 66 dell'8 marzo 1999 (doc. VII, n. 670), con la quale ha dichiarato: non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 69 dell'11 marzo 1999 (doc. VII, n. 671), con la quale ha dichiarato: non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Napoli e dalla corte di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 70 dell'11 marzo 1999 (doc. VII, n. 672), con la quale ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 85 del 12 marzo 1999 (doc. VII, n. 673), con lettera in data 23 marzo 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: « Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici »);

n. 86 del 12 marzo 1999 (doc. VII, n. 674), con lettera in data 23 marzo 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, commi undicesimo e dodicesimo, della legge della regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e

la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del tredicesimo comma dell'articolo 18 della stessa legge regionale;

n. 87 del 12 marzo 1999 (doc. VII, n. 675), con la quale ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;

n. 88 del 12 marzo 1999 (doc. VII, n. 676), con la quale ha dichiarato: cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe;

n. 89 del 12 marzo 1999 (doc. VII, n. 677), con la quale ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze in epigrafe;

n. 92 del 22 marzo 1999 (doc. VII, n. 678), con la quale ha dichiarato:

che non spetta al presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri per la deliberazione di un disegno di legge in relazione all'intero suo contenuto anziché alle sole disposizioni di

esso aventi ad oggetto materie concernenti un interesse differenziato della stessa regione siciliana;

che non spettava al presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 1996, per la deliberazione del disegno di legge contenente « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997, in relazione all'intero suo contenuto.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, n. 678);

II Commissione (doc. VII, n. 670, 671, 674, 675, 677);

XI Commissione (doc. VII, nn. 669, 672, 676);

XIII Commissione (doc. VII, n. 673).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 7 aprile 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente Ufficio italiano dei cambi per l'esercizio 1997 (doc. XV, n. 189);

Fondazione istituto nazionale del dramma antico (I.N.D.A.) per gli esercizi 1996 e 1997 (doc. XV, n. 190).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 30 marzo 1999, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: agli ordini del giorno in Assemblea BOGHETTA ed altri n. 9/2698/1, concernente iniziative in favore del personale precario dell'Ente poste italiane, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 1996, BIELLI n. 9/3468/24, concernente l'estensione dell'indennità di disoccupazione e di mobilità ai soci delle cooperative di lavoro, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 1997, DI LUCA ed altri n. 9/3240/9, concernente norme per garantire allo straniero l'inserimento nel mondo del lavoro, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1997, BAMPO n. 9/5267/115, concernente l'ascrivibilità di alcune prestazioni lavorative allo schema contrattuale del lavoro autonomo, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, DUILIO ed altri n. 9/5267-bis-B/35, concernente i contratti d'opera per garantire alcune prestazioni socio-sanitarie-assistenziali, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 1998; ed alle risoluzioni in Assemblea BERGAMO ed altri n. 6/00039, concernente l'eliminazione di taluni contributi che incidono sul costo del lavoro, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 1998, DEDONI ed altri n. 6/00051, concernente iniziative per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 16 giugno 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 30 marzo 1999, ha

trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta data alle interrogazioni CENTO n. 3/02039, LUCIDI n. 3/2042 e TARA-DASH n. 3/02327 pubblicata nel resoconto della seduta dell'Assemblea del 3 giugno 1998, concernente la vicenda della G.D.I.A. Postalmarket.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 9 aprile 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea ZAGATTI ed altri n. 9/4792/8, concernente la realizzazione dei progetti « Itaca e isole minori » e « Appennino parco d'Europa », accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 9 aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCCHESI ed altri n. 9/4960/3, concernente lo stanziamento di ulteriori risorse per il completamento della ricostruzione del Belice, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 giugno 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamen-

tare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 123670;
- n. 125435 e 129211 (alla I Commissione);
- n. 116351 (alla II Commissione);
- n. 127833 (alla IX Commissione).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto 22 febbraio 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri (*alla I Commissione*);

decreto 23 marzo 1999 del ministro dell'interno (*alla VIII Commissione*);

decreto 19 marzo 1999 del ministro dei trasporti (*alla IX Commissione*).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in

data 12 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere dell'Autorità in merito all'articolo 38 del disegno di legge n. 5809, recante: « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e ENPALS, nonché disposizioni in materia di occupazione ».

Il suddetto parere è deferito alle Commissioni V (Bilancio) e XI (Lavoro).

Trasmissioni da difensori civici regionali.

Il difensore civico del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 24 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa al periodo 6 marzo 1998-11 marzo 1999 (doc. CXXVIII, n. 3/1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro degli affari esteri, con lettera dell'8 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per

l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 1999.

Tale richiesta è deferita alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 maggio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 12 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo

sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 giugno 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROGETTI DI LEGGE: SARACENI ED ALTRI; SODA;
NERI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISANU ED ALTRI;
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AL
CODICE PENALE IN MATERIA DI SEGRETO E DI PUB-
BLICAZIONI DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE
(111-595-2313-2773-3461)**

(A.C. 111 – sezione 1)

**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Verbale di vane ricerche).

1. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « degli articoli 268 », sono inserite le seguenti: « 268-bis, 268-ter, 268-quater, ».

(A.C. 111 – sezione 2)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Obbligo del segreto).

1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dagli articoli 268 e 269, ».

(A.C. 111 – sezione 3)

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Archivio riservato delle intercettazioni).

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« Art. 89-bis. – *(Archivio riservato delle intercettazioni).* – 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero, con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza ».

(A.C. 111 – sezione 4)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 326 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata se il fatto riguarda notizie relative ad atti di un procedimento penale coperti dal segreto ».

EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

*(Rivelazione ed utilizzazione di segreti
d'ufficio).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 326 del codice penale è aggiunto il seguente: "La pena è aumentata se il fatto riguarda il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate".

13. 1. La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
13. 01 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 3 e 269.

0. 13. 01. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Acquisizione di atti o documenti riguardanti i dati identificativi delle comunicazioni)* 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'esibizione di atti o documenti conservati presso il gestore del servizio pubblico telefonico relativi ai dati identificativi esteriori delle telecomunicazioni, quando ciò risulti indispensabile per le indagini e ricorrano le condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 267. Si applica l'articolo 269 ».

13. 01. La Commissione.

(A.C. 111 - sezione 5)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale).

1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 617-septies. - *(Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale).* - Chiunque rivela o comunque utilizza indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ».

EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è aggiunto il seguente: "ART. 617-septies *(Intercettazioni illecittime)*. 1. È punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 30 milioni il giudice o il pubblico ministero il quale, al di fuori

dei limiti fissati dalla legge, dispone intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ovvero di comunicazioni informatiche o telematiche.

14. 1. Saponara.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
POSSA 14.01.

All'articolo aggiuntivo 14. 01. capoverso articolo 14-bis, sostituire il comma 1 e, al comma 2, l'alinea e la lettera a) con i seguenti:

1. Ai fini del controllo della spesa, il Ministro di grazia e giustizia trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle intercettazioni previste dalla presente dalla presente legge, contenente i seguenti dati:

a) ufficio giudiziario che ha richiesto del decreto di intercettazione.

0. 14. 01. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 14-bis.

(Pubblicità dei dati di sintesi dei decreti di intercettazione).

1. Il Ministero di grazia e giustizia redige e pubblica entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i dati di sintesi di tutti i decreti di intercettazione telefonica e ambientale emessi su ordine della magistratura che hanno dato origine ad intercettazione nell'anno solare precedente.

2. In particolare per ogni decreto di intercettazione il rapporto presenta i seguenti dati:

a) Procura o altro ufficio della Magistratura che ha richiesto l'emissione del decreto di intercettazione;

b) mese ed anno del decreto di intercettazione;

c) tipo di intercettazione richiesta (telefonica, ambientale, telefonica ed ambientale);

d) durata dell'intercettazione espressa in giorni, indicando nel caso di proroghe, la durata complessiva e nel caso di intercettazioni ancora in corso al 31 dicembre, la durata fino a tale data;

e) tipo di reato per cui è stata richiesta l'intercettazione, indicando la categoria cui appartiene il reato tra quelle elencate nell'articolo 1 della presente legge e precisando ulteriormente la natura del reato per le categorie previste dalle lettere a), e) e f) del medesimo articolo 1.

14. 01. Possa, Maiolo.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. L'articolo 226 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale è abrogato.

2. L'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è abrogato.

14. 02. Gazzili, Saponara.

NORME TRANSITORIE

Restano valide e utilizzabili le intercettazioni acquisite prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni previgenti.

14. 04. La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DEI TERMINI PER
L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AM-
BIENTALI (5721)*

(A.C. 5721 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MOZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, generalmente conosciuta come « legge Bassanini » sulla semplificazione amministrativa, va ben oltre tale obiettivo in quanto abbraccia il conferimento di funzioni agli enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e tutte le materie nessuna esclusa nelle quali incidono procedimenti amministrativi;

la « legge Bassanini » prevede un controllo parlamentare degli atti normativi delegati molto attenuato, in quanto sia i pareri della Commissione bicamerale che quelli delle Commissioni di merito, ove previsti, non hanno efficacia vincolante;

le regioni, e per quanto di competenza gli altri enti locali, dovrebbero a loro volta regolare i propri assetti organizzativi per svolgere le funzioni loro conferite, senza conoscere il quadro delle risorse finanziarie disponibili in quanto la « legge Bassanini » non contiene certezza di tempi né garanzie adeguate per il trasferimento dei fondi necessari per gli enti territoriali;

la stessa Commissione bicamerale ha dovuto rilevare che gli enti locali territoriali non hanno finora provveduto a quanto di loro competenza;

solo nel collegato alla recente legge finanziaria si fa un primo riferimento al « federalismo fiscale », senza peraltro che il proposito si sia tradotto in misure concrete ed effettive;

finalmente con l'espressione « federalismo fiscale » si abbandonano gli equivoci e si dice apertamente che si sta costruendo il nuovo Stato;

recentemente il Governo, per giustificare gli inevitabili ritardi, ha ufficialmente ammesso di avere di fronte un problema enorme ed i sindacati unitariamente hanno chiesto di essere convocati urgentemente per essere messi a conoscenza del disegno complessivo della riforma al fine di poterne valutare le conseguenze sui lavoratori;

tutte le regioni italiane, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza, hanno rappresentato l'estrema difficoltà di esercitare le numerose ed onerose competenze attribuite fin quando non verrà definito con certezza di tempi e modi il problema finanziario;

sarebbe oltremodo grave interrompere il percorso di decentramento nelle funzioni amministrative per l'obiettivo insostenibilità degli oneri riversati sugli enti territoriali;

impegna il Governo:

a presentare alle Camere, entro i termini stabiliti per la presentazione del Dpef, un organico disegno di legge in cui sia previsto un nuovo sistema di finanziamento delle funzioni e dei compiti delle regioni in coerenza con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione nel quale in particolare:

a) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze

conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati attuativi della legge n. 59 del 1997 e realizzino un nuovo sistema di finanziamento delle regioni basato su criteri e principi di effettivo federalismo;

b) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione dei conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con compartecipazione a tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento;

ad adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, che costituiscono condizione essenziale per dare effettività al conferimento di funzioni e compiti operato con i decreti legislativi di attuazione del capo I della stessa legge n. 59.

(1-00343) « Frattini, Armani, Bertucci, Follini, Galati, Gasparri, Mancuso, Martino, Marzano, Menia, Migliori, Possa, Selva, Urbani, Valducci, Leone ».

(29 gennaio 1999)

La Camera,

premesso che:

con la legge 15 marzo 1997, n. 59, « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa », si è avviato un processo di riforma del sistema amministrativo in un quadro organico complessivo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica comprendente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, la struttura di Governo a partire dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il completamento della privatizzazione del pubblico impiego e il processo di delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi;

il maggior rilievo istituzionale e politico del processo di riforma finora compiuto dal Governo riguarda la ridefinizione

delle funzioni dello Stato con il conferimento di molte funzioni statali a regioni, province e comuni e altri enti territoriali effettuato in particolare con il decreto legislativo n. 112 del 1998;

l'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ha previsto che l'effettivo esercizio delle funzioni conferite a regioni ed enti locali sia legato al trasferimento dei beni e delle risorse corrispondenti, individuati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

tanto l'articolo 7 della legge n. 59 quanto l'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono la partecipazione delle regioni e degli enti locali al processo di individuazione delle risorse ad essi destinate, sia attraverso i pareri espressi dalla Conferenza unificata su tutti gli schemi di provvedimento in materia, sia attraverso gli accordi promossi dalla stessa Conferenza unificata tra Governo, regioni ed enti locali;

la complessità e la centralità del momento dell'individuazione delle risorse da trasferire ha indotto il Governo a costituire, nell'ambito del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge n. 59 del 1997, uno speciale « gruppo tecnico » al quale partecipano rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

attualmente è in discussione presso il Senato il disegno di legge A.S. 3599 « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e il Governo ha più puntualmente affrontato la questione della finanza regionale con la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 del testo, con il quale si prefigura l'abolizione dei trasferimenti erariali vigenti e la loro sostituzione con compartecipazione a tributi erariali e con il rafforzamento dell'aliquota minima dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

impegna il Governo:

ad accelerare il processo d'individuazione e trasferimento dei beni e delle ri-

sorse necessarie a garantire l'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni ad esse conferite, rispettando in ogni caso il termine massimo, indicato nel decreto legislativo n. 112 del 1998, del 31 dicembre 2000;

ad operare sul piano normativo affinché il sistema dei trasferimenti previsti ai sensi della legge n. 59 del 1997 sia raccordato al sistema di finanza regionale delineato nell'emendamento governativo descritto, anche prevedendo meccanismi di perequazione in analogia a quanto già previsto per la finanza locale dall'articolo 48, comma 11, della legge n. 449 del 1997.

(1-00355) « Domenici, Guerzoni, Massa, Campatelli, Solaroli, Di Bisceglie, Fredda, Pezzoni, Settimi, Mancina, Giannotti ».

(4 marzo 1999).

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

con la legge 15 marzo 1997, n. 59, « Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa », si è avviato un processo di riforma del sistema amministrativo in un quadro organico complessivo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica, comprendente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, la struttura di Governo a partire dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il completamento della privatizzazione del pubblico impiego e il processo di delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi;

il maggior rilievo istituzionale e politico del processo di riforma finora compiuto dal Governo riguarda la ridefinizione delle funzioni dello Stato con il conferimento di molte funzioni statali a regioni,

province e comuni e ad altri enti territoriali effettuato in particolare con il decreto legislativo n. 112 del 1998;

l'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ha previsto che l'effettivo esercizio delle funzioni conferite a regioni ed enti locali sia legato al trasferimento dei beni e delle risorse corrispondenti, individuati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

tanto l'articolo 7 della legge n. 59 quanto l'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono la partecipazione delle regioni e degli enti locali al processo di individuazione delle risorse ad essi destinate, attraverso gli accordi promossi dalla stessa Conferenza unificata tra Governo, regioni ed enti locali;

la complessità e la centralità del momento dell'individuazione delle risorse da trasferire ha indotto il Governo a costituire, nell'ambito del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge n. 59 del 1997, uno speciale « gruppo tecnico » al quale partecipano rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

attualmente è in discussione presso il Senato il disegno di legge A.S. 3599 « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » e il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 del testo, con il quale si prefigura l'abolizione dei trasferimenti erariali vigenti e la loro sostituzione con compartecipazione a tributi erariali e con il rafforzamento dell'aliquota minima dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

le regioni, dal canto loro, hanno iniziato il processo di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, attraverso l'adozione di leggi regionali intese all'individuazione delle funzioni e dei compiti di interesse regionale e di quelli da allocare a livello locale;

in tale processo attuativo, le regioni si trovano a dover operare in un quadro

finanziario e in un quadro di risorse, ivi compreso il personale, ancora non definito;

in conseguenza occorre procedere con la massima rapidità alla definizione di questo quadro di risorse al fine di concretizzare l'attuazione della riforma;

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative occorrenti, ivi comprese adeguate correzioni e integrazioni, affinché il disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri possa introdurre nell'ordinamento un nuovo e compiuto sistema di finanziamento delle funzioni e dei compiti delle regioni non più fondato soltanto sulle addizionali fiscali, ma realmente coerente con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione;

in particolare, a prevedere, anche in attuazione delle norme già vigenti, misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:

a) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati attuativi della legge n. 59

del 1997 e realizzino un nuovo sistema di finanziamento delle regioni basato su criteri e principi di effettivo federalismo;

b) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire al gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento;

c) ad adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, che costituiscono condizione essenziale per dare effettività al conferimento di funzioni e compiti operato con i decreti legislativi di attuazione del capo I della stessa legge n. 59;

d) ad operare sul piano normativo affinché il sistema dei trasferimenti previsti ai sensi della legge n. 59 del 1997 sia raccordato al sistema di finanza regionale delineato nell'emendamento governativo descritto, anche prevedendo meccanismi di perequazione in analogia a quanto già previsto per la finanza locale all'articolo 48, comma 11, della legge n. 449 del 1997.

(6-00077) « Frattini, Cerulli Irelli, Armani, Leone, Massa, Di Bisceglie, Di Stasi, Garra ».

**MOZIONE BERTINOTTI ED ALTRI N. 1-00370 SUGLI
SVILUPPI DELLA CRISI NEI BALCANI**

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

considerato che:

l'obiettivo formalmente dichiarato a sostegno dei bombardamenti sulla Jugoslavia da parte dei governi appartenenti alla Nato era quello di tutelare i diritti del popolo del Kosovo e di evitare una catastrofe umanitaria;

tali problemi, come era assolutamente prevedibile, non solo non sono stati risolti ma, al contrario, aggravati con il ritiro degli osservatori e l'avvio dei bombardamenti, che hanno permesso lo sviluppo della brutale repressione alla base dell'esodo dei profughi;

con il pretesto delle operazioni umanitarie denominate a vario titolo « Arcobaleno » e *Allied Harbour* - dietro il doveroso sostegno ai profughi - si stanno concentrando truppe ed armi come gli elicotteri *Apache*, che possono precludere ad un'offensiva militare di terra;

la guerra ha prima di tutto cancellato l'Europa come soggetto politico autonomo, ha delegittimato l'Onu, ha stracciato ogni elementare norma del diritto internazionale, ha fortemente limitato la libertà di stampa e d'informazione, oggi sempre di più gravemente asservita allo sforzo bellico, ha di fatto esautorato i parlamenti nazionali;

i bombardamenti su città europee come Belgrado, Novi Sad, Nis, la distruzione sistematica di infrastrutture civili, fabbriche, ponti, strade, linee ferroviarie - per non parlare dei danni « collaterali » do-

vuti all'imprecisione dei « missili intelligenti » - hanno finito per rafforzare il regime di Milosevic portando anche le forze jugoslave critiche e di opposizione a sostenere una politica di solidarietà nazionale fino ad una pressoché totale identificazione con la *leadership* serba al potere;

deplorando:

il comportamento del Governo italiano e l'inesistenza di una sua politica autonoma, che ha contribuito al fallimento della mediazione di Primakov e del Vaticano e non ha saputo cogliere la dichiarazione di tregua pasquale unilaterale di Milosevic come una preziosa occasione per riallacciare il negoziato e sospendere la guerra;

la totale esautorazione delle Camere, chiamate a discutere della guerra solo a tregua pasquale finita e dunque espropriate delle proprie elementari prerogative costituzionali;

impegna il Governo

a scegliere una politica di dissociazione immediata dell'Italia dalla guerra interdichando l'uso delle basi militari ai cacciabombardieri della Nato e ad ogni ulteriore iniziativa di aggressione nei confronti della Jugoslavia;

a dichiarare la non disponibilità italiana alla partecipazione *Allied Harbour* in quanto preludio all'intervento di terra della Nato e, dunque, ad una *escalation* catastrofica della crisi;

a disporre la riconversione immediata dell'operazione « Arcobaleno » da missione militare e di copertura della fase tre della

Nato in missione civile di sostegno ai profughi in Albania, Macedonia e Montenegro, valorizzando al massimo la presenza e l'esperienza delle organizzazioni non governative e di volontariato, utilizzando obiettori di coscienza in servizio civile e personale militare rigorosamente disarmato;

a proporre all'Unione europea l'immediata indizione di una conferenza internazionale sui Balcani in cui siano presenti tutte le parti in causa, che ottenga l'immediato cessate il fuoco delle parti ed assicurarsi:

a) pieno riconoscimento e dignità al popolo kosovaro attraverso la concessione di una larga autonomia politica e culturale che salvaguardi realmente l'integrità territoriale della Jugoslavia;

b) il rientro di tutti i profughi nelle loro case, da conseguirsi anche attraverso una forza di interposizione internazionale sotto comando diretto delle Nazioni Unite del cui contingente facciano parte Paesi che non hanno partecipato ai bombardamenti Nato contro la Jugoslavia;

c) l'avvio di un piano straordinario di aiuti che consenta la rinascita del Kosovo e di tutta la Repubblica federale jugoslava e ne potenzi le capacità di convivenza multietnica.

(1-00370) Bertinotti, Giordano, Mantovani, Nardini, Pisapia, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

(Sezione 2 - Risoluzioni)

La Camera,

udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio considerato che:

il presidente Slobodan Milosevic, responsabile dei crimini e dei conflitti nell'area balcanica, non ha dato finora alcun

seguito concreto alle cinque proposte del segretario generale dell'ONU Kofi Annan, che riprendono quelle della NATO;

di conseguenza aumenta il numero delle vittime civili e l'afflusso dei deportati e profughi dal Kosovo dei quali molti, con i segni del dolore per la perdita di familiari uccisi dalle milizie serbe e degli stupri subiti da numerose donne;

si sono evidenziati inquietanti atteggiamenti del Governo italiano e della maggioranza che lo sostiene e in particolare: il ministro degli esteri Dini ha rivelato punti inediti sull'accordo di Rambouillet e sui motivi del suo fallimento, con alcune giustificazioni nel comportamento del presidente serbo Milosevic; il leader di uno dei partiti della maggioranza si è recato senza mandato ufficiale a Belgrado incontrando i vertici politici e lo stesso Milosevic; il Governo prima ha smentito poi confermato la sponsorizzazione di una missione definita ufficiosa da parte della comunità di Sant'Egidio, spesso protagonista di operazioni di diplomazia parallela;

impegna il Governo

ad esprimere la piena solidarietà alle Forze armate italiane già impegnate nella difficile operazione della NATO, in particolare al contingente destinato ai più urgenti e indispensabili interventi, con l'obiettivo dichiarato e perseguito della difesa dei diritti umani e del ritorno alla pace e alla sicurezza di tutti gli abitanti della tormentata area dei Balcani;

a ribadire la più completa fedeltà all'Alleanza atlantica e il rinnovato impegno a sostenere tutta la sua azione nei Balcani, pur aderendo ad ogni iniziativa di pace preventivamente concordata con tutti gli alleati;

a intensificare l'opera di soccorso umanitario alle popolazioni fuggite o deportate dal Kosovo;

a considerare come prioritaria, anche alla luce dei ripetuti appelli alla pace di Papa Giovanni Paolo II, la ricerca di nuove

formule di azione con altre organizzazioni internazionali quali l'ONU e l'OSCE sollecitandole a un ruolo più attivo;

ad attivarsi per una possibile ripresa dei lavori del « Gruppo di contatto » dove la Russia possa dimostrare la sua volontà di pace;

a promuovere, quando ce ne saranno le condizioni dopo la conclusione delle operazioni militari, una conferenza internazionale per l'assetto definitivo e pacifico dell'intera area dei Balcani;

a garantire una completa informazione al Parlamento sull'evolversi della situazione, anche per evitare che le evidenti divergenze all'interno della maggioranza governativa continuino a incrinare l'immagine internazionale del nostro paese, che finora ha potuto contare sul senso di responsabilità nazionale dell'opposizione espressa dal Polo.

(6-00082) « Pisanu, Selva, Follini, Martino, Niccolini, Tremaglia ».

(*) La Camera

udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio

considerato che:

il presidente Slobodan Milosevic, responsabile dei crimini e dei conflitti nell'area balcanica, non ha dato finora alcun seguito concreto alle cinque proposte del segretario generale dell'ONU Kofi Annan, che riprendono quelle della NATO;

di conseguenza aumenta il numero delle vittime civili e l'afflusso dei deportati e profughi dal Kosovo dei quali molti, con i segni del dolore per la perdita di familiari uccisi dalle milizie serbe e degli stupri subiti da numerose donne;

si sono evidenziati inquietanti atteggiamenti del Governo italiano e della maggioranza che lo sostiene e in particolare: il ministro degli esteri Dini ha rivelato punti inediti sull'accordo di Rambouillet e sui motivi del suo fallimento, con alcune

giustificazioni nel comportamento del presidente serbo Milosevic; il *leader* di uno dei partiti della maggioranza si è recato senza mandato ufficiale a Belgrado incontrando i vertici politici e lo stesso Milosevic; il Governo prima ha smentito e poi ha confermato la sponsorizzazione di una missione definita ufficiosa da parte della comunità di Sant'Egidio, spesso protagonista di operazioni di diplomazia parallela;

impegna il Governo:

ad esprimere la piena solidarietà alle Forze armate italiane già impegnate nella difficile operazione della NATO, autorizzandolo all'invio in Albania di un contingente militare da impiegare in funzione di supporto logistico, soccorso sanitario e protezione della missione umanitaria;

a ribadire la più completa fedeltà all'Alleanza Atlantica e il rinnovato impegno a sostenere tutta la sua azione nei Balcani, aderendo ad ogni possibile iniziativa di pace;

a intensificare l'opera di soccorso umanitario alle popolazioni fuggite o deportate dal Kosovo;

a considerare come prioritaria, anche alla luce dei ripetuti appelli alla pace di Papa Giovanni Paolo II, la ricerca di nuove formule di azione con altre organizzazioni internazionali quali l'ONU e l'OSCE sollecitandole a un ruolo più attivo;

ad attivarsi per una possibile ripresa dei lavori del « Gruppo di contatto » dove la Russia possa dimostrare la sua volontà di pace;

a promuovere, quando ce ne saranno le condizioni dopo la conclusione delle operazioni militari, una conferenza internazionale per l'assetto definitivo e pacifico dell'intera area dei Balcani;

a garantire la completa informazione al Parlamento sull'evolversi della situazione militare, diplomatica e politica.

(6-00082) « Pisanu, Selva, Follini, Martino, Tremaglia, Niccolini ».

(*) *Testo riformulato nel corso della seduta.*

La Camera,
autorizza il Governo all'invio in Albania di un contingente militare il cui impiego è volto esclusivamente a funzioni di supporto logistico, soccorso sanitario e protezione della missione umanitaria. Tale impiego non comporta alcun intervento

« militare di terra » in territorio jugoslavo, per altro escluso dal Governo italiano e dagli alleati.

(6-00083) « Mussi, Grimaldi, Soro, Paissan, Piscitello, Crema, Mazzocchin, Acierno, Lamacchia ».